



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 25 OTTOBRE 2004

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto del Comune di Provaglio Val Sabbia (BS)

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 12 marzo 2004
con deliberazione n. 10.

S T A T U T O**INDICE-SOMMARIO****Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Autonomia
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco
- Art. 6 - Pari opportunità
- Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
- Art. 8 - Conferenza Stato - Città - Autonomie locali
- Art. 9 - Tutela dei dati personali

**Titolo II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE****Capo I
Consiglio comunale**

- Art. 10 - Presidenza
- Art. 11 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
- Art. 13 - Sessioni del Consiglio
- Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 15 - Commissioni Consiliari
- Art. 16 - Indirizzi per le nomine e le designazioni
- Art. 17 - Interrogazioni

**Capo II
Sindaco e Giunta**

- Art. 18 - Elezioni del Sindaco
- Art. 19 - Linee programmatiche
- Art. 20 - Vice Sindaco
- Art. 21 - Delegati del Sindaco
- Art. 22 - La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
- Art. 23 - Competenze della Giunta
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta
- Art. 25 - Cessazione dalla carica di assessore

**Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I**

- Art. 26 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 27 - Riunioni e assemblee
- Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 29 - Cittadini dell'Unione Europea

**Capo II
Difensore Civico**

- Art. 30 - Istituzione

**Capo III
Diritti dei cittadini**

- Art. 31 - Diritti di accesso
- Art. 32 - Diritto all'informazione

**Titolo IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

- Art. 33 - Albo Pretorio

- Art. 34 - Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 35 - Ripubblicazione dei regolamenti
- Art. 36 - Statuto dei diritti del contribuente

**Titolo V
FINANZA - CONTABILITÀ
ORGANO DI CONTROLLO**

- Art. 37 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 38 - Revisione economico-finanziaria

**Titolo VI
I SERVIZI**

- Art. 39 - Forma di gestione
- Art. 40 - Gestione in economia
- Art. 41 - Concessione a terzi
- Art. 42 - Tariffe dei servizi

**Titolo VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA**

- Art. 43 - Convenzioni
- Art. 44 - Accordi di programma

**Titolo VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE****Capo I
Organizzazione degli uffici e personale**

- Art. 45 - Criteri generali in materia di organizzazione
- Art. 46 - Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 47 - Organizzazione del personale
- Art. 48 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
- Art. 49 - Incarichi esterni

**Capo II
Segretario comunale - Direttore generale
Responsabili uffici e servizi**

- Art. 50 - Segretario comunale
- Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 52 - Rappresentanza del Comune in giudizio

**Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 53 - Violazioni di norme comunali - Sanzioni
- Art. 54 - Modifiche dello Statuto
- Art. 55 - Abrogazioni
- Art. 56 - Entrata in vigore

- All. A) - Bozzetto e descrizione dello stemma
- All. B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Provaglio Val Sabbia, è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Sede

1. La sede del Comune è sita in via Milano, 14. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 - Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

Art. 5 - Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6 - Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo art. 23.

Art. 7 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8 - Conferenza Stato - Città - Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della conferenza Stato - Città - Autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Capo I Consiglio comunale

Art. 10 - Presidenza

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza.

3. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

*Art. 11 - Consiglieri comunali – Convalida
Programma di governo*

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

4. Nella prima seduta, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Nella stessa seduta, il Sindaco:

a) subito dopo la convalida, presta giuramento davanti al Consiglio comunale in conformità all'art. 50, comma 11 del d.lgs. n. 267/2000;

b) comunica i nominativi dei componenti la Giunta comunale;

c) presenta il programma di mandato.

6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

*Art. 12 - Funzionamento del Consiglio
Decadenza dei consiglieri*

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

b) l'elenco degli oggetti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio dell'ente almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza (art. 125 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148);

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati dalla legge al collegio;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni,

assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello Statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato nei trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 17 - Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il Sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro trenta giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II Sindaco e Giunta

Art. 18 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vice Sindaco e all'assessore più anziano di età.

Art. 19 - Linea programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente art. 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 20 - Vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 21 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il Sindaco, può delegare ai consiglieri comunali solo ed esclusivamente le competenze proprie con particolare riferimento all'attività di sovraordinazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 e con esclusione quindi di ogni competenza gestionale.

Art. 22 - La Giunta - Composizione e nomina Presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero da 3 a 5 assessori, compreso il vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 23 - Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 25 - Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Art. 26 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo modalità stabilite nel regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia, appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente a disposizione, su esplicita richiesta scritta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità dell'edificio, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istante e petizioni al Consiglio comunale e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione, sarà trasmessa entro dieci giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 300 elettori.

Art. 29 - Cittadini dell'Unione Europea

1. L'amministrazione comunale, al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'U.E. e degli stranieri regolarmente residenti sul territorio promuoverà la loro partecipazione alla vita pubblica.

Capo II Difensore civico

Art. 30 - Istituzione

1. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con

enti locali, amministratori statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio di difensore civico.

2. L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti del difensore civico con gli enti predetti saranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti in apposito regolamento.

3. Il regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III Diritti dei cittadini

Art. 31 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti della pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, ad eccezione di quelli che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2. Il Sindaco con propria motivata dichiarazione può vietare l'esibizione di quegli atti per i quali la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o imprese.

3. Il regolamento, oltre ad indicare le categorie di atti riservati:

a) disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito;

b) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;

c) individua i responsabili del procedimento.

Art. 32 - Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici salvo le limitazioni già stabilite nel precedente articolo.

2. L'ente si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali conoscitivi e informativi anche dei sistemi automatizzati.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti di organizzazione interna ritenuti i più idonei all'attuazione del diritto di informazione.

4. Il regolamento sul diritto di accesso, detta le norme idonee a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi enunciati dal presente Statuto e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 33 - Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi del dipendente addetto alla segreteria e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 34 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ad utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 35 - Ripubblicazione dei Regolamenti

1. Tutti i Regolamenti comunali, deliberati dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale secondo la rispettiva competenza, muniti degli estremi della pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000, sono ripubblicati all'Albo Pretorio per ulteriori 15 gg. consecutivi.

2. In mancanza di diversa disposizione, i detti Regolamenti entrano in vigore, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 36 - Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti comunali aventi natura tributaria devono prevedere, negli atti di accertamento ed in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti l'integrazione in forma sintetica del contenuto della norma legislativa o regolamentare cui si fa riferimento.

2. Tutta la modulistica adottata deve essere improntata a:

- a) all'informazione del contribuente;
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione;
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti;
- d) alla remissione in termini;
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede agli errori del contribuente;
- f) all'interpello del contribuente.

Titolo V FINANZA – CONTABILITÀ ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. L'organo di revisione collabora alla formazione degli atti. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

Titolo VI I SERVIZI

Art. 39 - Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno ricorrere ad altre forme di gestione;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

4. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 40 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda i servizi che o per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio stesso non sia opportuno ricorrere ad altre forme di affidamento.

Art. 41 - Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 42 - Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

Titolo VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 43 - Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni devono stabilire: il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 44 - Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I Organizzazione degli uffici e personale

Art. 45 - Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fab-

bisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 46 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 47 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 48 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 49 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II Segretario comunale - Direttore generale Responsabili uffici e servizi

Art. 50 - Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le fun-

zioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 51 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dei T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predefiniti dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- f) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. La durata dell'incarico è disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

6. Il periodo d'incarico può essere interrotto per sopraggiunti motivi organizzativi che vadano a modificare la struttura preesistente, ovvero riconsiderano gli interventi da svolgere in un determinato settore in modo che venga a modificarsi o estinguersi l'esigenza di «quella» posizione.

7. L'interruzione può avvenire inoltre in caso di accertamento specifico sui risultati negativi conseguiti. Tuttavia prima di procedere alla formalizzazione definitiva della valutazione negativa o della revoca dell'incarico, è prevista per l'interessato la possibilità di esporre, in contraddittorio, le proprie ragioni.

Art. 52 - Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio il Sindaco ha la rappresentanza legale del Comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il Comune, in tutti i gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il Comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - Violazioni di norme comunali – Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad € 25 né superiore ad € 500.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di € 25 e massima di € 500.

Art. 54 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 55 - Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 56 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'esecutività è pubblicato

nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.


2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (art. 5)

D.P.R. n. 1806 del 3 febbraio 1989

Troncato: nel primo, d'azzurro, alla croce latina, d'oro, raggianti in ogni cantone di due raggi, dello stesso; nel secondo, di rosso, alla vacca d'argento, ferma sulla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

COMUNE DI
PROVAGLIO VAL SABBIA

**Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (art. 5)**

D.P.R. n. 1806 del 3 febbraio 1989

Drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangianti d'argento.

